

**D\_Lgs\_ 27-10-2009, n\_ 150**

Capo V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

**Art. 73. - Norme transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'[articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), introdotto dall'[articolo 69](#) del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.